COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1996

recante attuazione dell'articolo 2 della direttiva 77/311/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli e forestali a ruote

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/627/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/311/CEE del Consiglio, del 29 marzo 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli e forestali a ruote [1], in particolare l'articolo 2,

vista la direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli e forestali a ruote [2], in particolare l'articolo 13,

considerando che è necessario stabilire la data di scadenza del periodo transitorio previsto dalla direttiva 77/311/CEE per l'applicazione dei limiti di livello sonoro all'orecchio dei conducenti fissati all'articolo 2, paragrafo 1 della suddetta direttiva;

considerando che tale iniziativa è necessaria per creare un quadro regolamentare stabile e prevedibile e far applicare uniformemente in tutti gli Stati membri gli stessi limiti di livello sonoro;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere formulato dal Comitato di adeguamento al progresso tecnico delle direttive miranti all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei trattori agricoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il periodo transitorio di cui all'articolo 2, punti 1 e 2 della direttiva 77/311/CEE scade il 1° ottobre 1999.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione entro il 30 settembre 1999 e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 105 del 28. 4. 1977, pag. 2.
[2] GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10.